TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 186

Risultato contabile di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2000, non più in vigore dal 12 settembre 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sull'ordinamento degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Parte	II — Ordinamento finanziario e contabile
Titolo	III — Gestione del bilancio
Capo	III — Risultato di amministrazione e residui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sull-ordinamento-degli-enti-locali/art-186-risultato-contabile-di-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it